



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 81
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Modifiche al Codice della Strada.

Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 ⁽¹⁾ convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008⁽²⁾. Integrazione e revoca parziale della circolare del Corpo n. 70/08.

Con la circolare del Corpo n. 70 del 26 luglio 2008, sono state divulgate le modifiche normative intervenute per effetto della Legge n. 125/08.

In relazione alla problematica interpretativa legata all'applicazione della misura di sicurezza del sequestro preventivo del veicolo, nel caso di un soggetto in stato di ebbrezza - indipendentemente dall'entità del tasso alcolemico - che provoca un incidente stradale, si è ritenuto opportuno interpellare la Procura della Repubblica. L'Autorità Giudiziaria ha precisato che tale misura di sicurezza deve essere applicata, oltre che nel caso previsto dal comma 2, lett. c) dell'art. 186 C.d.S., esclusivamente quando, nei confronti di un conducente che abbia provocato un sinistro stradale, sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Si rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni operative impartite con la circolare del Corpo n. 70/08, limitatamente ai contenuti dei paragrafi n. 1, 2 e 3, che sono conseguentemente revocati e sostituiti da quelli riportati di seguito.

ART. 186 C.D.S.

1. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Sono state inasprite le pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica, in particolare, in caso di accertamento della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., le sanzioni sono le seguenti:

- a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l):
 - ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l):
 - ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e **arresto fino a 6 mesi**;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;

(1) - "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica." in G.U. n. 122 del 26 maggio 2008.

(2) - "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" in G.U. n. 173 del 25 luglio 2008.

- c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l);
- ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, **arresto da tre mesi ad un anno**;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni, ovvero, revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio;
 - **con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti – anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena - è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La stessa procedura si applica anche ai casi di cui al comma 2 bis (vds. paragrafo n. 2) limitatamente qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.**

2. **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IN CASO DI SINISTRO STRADALE**

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 186, comma 2 *bis*, C.d.S., se il conducente in stato di ebbrezza (**di qualunque entità**) provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate.

Per effetto del richiamo normativo operato dall'art. 186, comma 2, lett. c), ultimo periodo, se il conducente in stato di ebbrezza - **con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - provoca un incidente stradale**, con la sentenza di condanna è **sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; quindi, il mezzo di **proprietà** del trasgressore deve essere sottoposto a sequestro giudiziario preventivo con la procedura di cui al successivo paragrafo n. 3.

3. **CONFISCA DEL VEICOLO**

Nelle ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 *bis*, C.d.S (in quest'ultimo caso **limitatamente all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.**) è stata introdotta la misura di sicurezza della **confisca del veicolo**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di una confisca obbligatoria che dovrà sempre essere disposta dall'A.G., con la sentenza di condanna anche in caso di patteggiamento ovvero di sospensione condizionale della pena.

Pertanto, quando venga accertato un **tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**, ovvero quando il **conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico sempre superiore a 1,5 g/l**, si dovrà procedere all'adozione del **sequestro giudiziario preventivo** del veicolo ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis*, CPP.

Il sequestro deve essere disposto da un ufficiale di P.G. ed il Ministero ⁽³⁾ ha precisato che, deve essere adottato esclusivamente nei casi in cui, dalla verifica dei documenti di circolazione, **il veicolo risulti di proprietà della persona che è stata indagata per il reato di guida in stato di ebbrezza.**

Per la confisca in questione non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. comprese quelle del comma 2 *sexies*, pertanto, anche nei casi di accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. commesso alla guida di un ciclomotore o motoveicolo ovvero, nei casi in cui il conducente di ciclomotore/motoveicolo in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico sempre superiore a 1,5 g/l, **non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la confisca amministrativa** ma, anche in tali casi, dovrà essere applicata la misura di sicurezza della confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, CP, con conseguente adozione del sequestro giudiziario preventivo secondo le disposizioni di cui sopra.

(3) – Vds. Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26/05/2008
Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 81/08 - Circolazione Stradale

Ovviamente, al di fuori dei casi di applicazione della confisca giudiziaria di cui sopra (ad es. veicolo di proprietà di persona estranea al reato o tasso alcolemico inferiore a 1,5 g./l.), nei casi di accertamento del reato commesso alla guida di ciclomotore o motociclo si dovranno applicare le disposizioni relative alla confisca amministrativa prevista dall'art. 213, comma 2 *sexies*, C.d.S.

La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore. Tuttavia, vale la pena precisare che, il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode e, ai sensi degli articoli 259 e 120 CPP, non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti ⁽⁴⁾ quindi, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, inoltre, non possono trovare applicazione nemmeno le disposizioni del nuovo comma 2 *quinquies*, per la espressa esclusione contenuta nella norma stessa. Su questo punto, il Ministero ⁽³⁾ ha chiarito che, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, l'Ufficiale di P.G. che dispone il sequestro preventivo del veicolo **deve affidarlo in custodia giudiziaria a soggetto autorizzato presso deposito convenzionato** ⁽⁵⁾ e solo successivamente, quando la persona sarà tornata sobria, può essergli consentito di assumere la custodia.

L'eventuale variazione della custodia del mezzo sottoposto a sequestro giudiziario deve essere autorizzata dall'A.G., la quale procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta direttamente alla stessa A.G. competente.

In relazione alle modifiche intervenute, si è reso necessario predisporre un aggiornamento del Prontuario delle violazioni al C.d.S. A tal fine, le pagine relative alle ipotesi sanzionatorie dell'articolo 186 sono state aggiornate con le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni.

Le pagine del Prontuario in uso, fornito in dotazione individuale, dovranno essere sostituite dalle corrispondenti pagine aggiornate, allegate alla presente circolare e disponibili, altresì, sulla rete Intranet di P.M. alla voce: **Prontuari/Circolazione Stradale**

ML/ml/RB

Addì, 19 agosto 2008

p. IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

ALLEGATI:

- Pagine aggiornate (art. 186 C.d.S.) del prontuario delle violazioni al C.d.S.

(4) - Vds. circolare del Corpo n. 129/07 paragrafo n. 5 pag. 4

(5) - Per le procedure di recupero ed affidamento dei veicoli vds. circolare del Corpo n. 129/07, paragrafi nn.40-45 pagg. 21-24